



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

Atti n. 10396 del 29.09.2014 – Fascicolo 2.10/2014/422

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**ATTO DI INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL
S.I.I AL FINE DI FAVORIRE LA BANCABILITÀ DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO B.E.I.**

[atto pubblico]

Allegato B

Milano
29 Settembre 2014

L'anno ----, il giorno ---, del mese di ---, presso ----, sono convenuti per la stipula del presente atto i signori:

1. ----, il quale interviene al presente atto in qualità di ---- dell'**Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano**, codice fiscale 08342040964 (di seguito "**Autorità d'Ambito**" oppure "**Ufficio d'Ambito**"), all'uopo autorizzato con deliberazione ----

E

2. ----, il quale interviene al presente atto in qualità di ---- di **CAP Holding S.p.A.**, con sede legale in ---- (di seguito "**Gestore**" oppure "**Società**"), munito dei necessari poteri come da deliberazione ----

Premesso che:

- a) Il Consiglio Provinciale, considerati i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza dei Comuni e della Regione Lombardia nella seduta del 19 Dicembre 2013 con Deliberazione n.98/2013, ha approvato in via definitiva l'Adozione del Nuovo Piano d'Ambito della Provincia di Milano.
- b) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con Deliberazione n. 2 - 3 - 4 del 20 Dicembre 2013, con approvazione rispettivamente: 1) della "Relazione per l'affidamento a CAP Holding SpA del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1° Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2033, relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 13 del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012; 2) della documentazione a supporto della Convenzione per la gestione del SII (Regolamentazione del SII, disciplinare tecnico, Carta dei Servizi e relativi allegati); 3) dell'affidamento medesimo, ha formalizzato l'affidamento *in House Providing* del SII al Gestore per il periodo 1 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2033.
- c) In data 20 Dicembre 2013 l'Ufficio d'Ambito e la Società hanno sottoscritto gli atti convenzionali di Affidamento del Servizio per il periodo 1 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2033 in particolare la *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*, documento che stabilisce in capo al Gestore l'impegno di realizzazione del Piano di investimento (di seguito "**Convenzione**").
- d) In data 31 luglio 2014 la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha espresso parere favorevole alla richiesta del Gestore di formulare un'offerta in merito alla concessione di una garanzia alla Banca Europea per gli Investimenti in relazione al finanziamento fino € 70.000.000,00 da quest'ultima eventualmente concesso alla Società (di seguito "**Contratto di Finanziamento BEI**"), impegnandosi, tuttavia, a concedere la stessa subordinatamente alla sottoscrizione tra il Gestore e il Concedente di documentazione volta a chiarire alcuni aspetti della Convenzione, come generalmente richiesto al fine di



AMBITO TERRITORIALE E OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

rendere bancabili le concessioni, e, in particolare, gli effetti del mancato accordo in sede di revisione del piano economico finanziario e la quantificazione e i termini di pagamento dell'indennizzo spettante al Gestore in ogni caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio (ivi inclusa la regolamentazione della gestione del servizio nelle more dell'integrale pagamento dell'indennizzo).

- e) Ai sensi dell'art. 31 della Convenzione, l'Ufficio d'Ambito ha la facoltà di inserire nella Convenzione clausole o modifiche, che gli enti finanziatori richiedono al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento.
- f) il Concedente e il Gestore intendono col presente atto, anche ai fini di cui alla premessa che precede, integrare alcune lacune su parti non essenziali del negozio e chiarire e precisare alcune previsioni dello stesso.

Tutto ciò premesso, ai sensi del suindicato art. 31, con il presente atto il Concedente e il Gestore (le "Parti") intendono introdurre talune precisazioni agli artt. 16, 27 e 30 della Convenzione, che regolano rispettivamente "Revisione tariffaria", "Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni" e "Sanzione risolutoria", in modo da chiarire gli effetti del mancato accordo in sede di revisione del piano economico finanziario e le clausole che disciplinano le conseguenze della cessazione del rapporto concessorio, anche tenuto conto delle previsioni di legge applicabili. Pertanto, al fine di favorire la bancabilità del Contratto di Finanziamento BEI, le Parti danno atto dell'interpretazione dalle stesse attribuita ai suddetti articoli della Convenzione ed in particolare convengono quanto segue:

1. con riferimento all'art. 16 "Revisione tariffaria" esso, nel regolamentare la materia, al comma 5 richiama la disciplina contenuta all'art. 143 del D.Lgs. 163/2006. Le Parti riconoscono che con il richiamo a detto articolo si intende fare rinvio all'intera disciplina in esso contenuta, comunque da applicare alle concessioni, compresi i commi 8 e 8 bis. Pertanto, è da intendersi previsto in Convenzione il diritto del Gestore di recedere dal rapporto concessorio qualora, per qualsiasi motivo, al verificarsi dei relativi presupposti, non si addenesse alla revisione straordinaria del piano economico finanziario mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.
2. con riferimento all'art. 27 "Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni" della Convenzione:
 - a. i commi da 2 a 10 di tale articolo sono applicabili "alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione della stessa". Le Parti precisano che tali previsioni sono applicabili in ogni caso di risoluzione o scadenza, sia naturale che anticipata, della Convenzione, ivi incluso il caso di recesso del Gestore;
 - b. il comma 6 prevede il pagamento delle somme dovute al Gestore uscente ad opera del nuovo gestore subentrante, all'atto di subentro di quest'ultimo. Si precisa che, in caso di scadenza ovvero risoluzione ovvero recesso dalla

Convenzione, il Gestore avrà diritto di continuare nella Gestione ordinaria del servizio fino all'integrale adempimento da parte del gestore subentrante dei relativi obblighi di pagamento. A tal fine, le Parti riconoscono che per "**Gestione ordinaria del servizio**" deve intendersi la gestione effettuata dal Gestore applicando la tariffa prevista per l'ultimo anno di gestione ai sensi dell'art. 15, salvo rivalutazioni, senza obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento e/o investimento. Il nuovo gestore dovrà provvedere al pagamento al Gestore uscente delle somme dovute a titolo di indennizzo al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e/o finanziati dal Gestore e comunque non oltre 3 (tre) mesi dall'affidamento al gestore subentrante, fermo restando che la piena efficacia di una nuova convenzione con il gestore subentrante sarà subordinata all'effettivo pagamento di detto indennizzo;

3. con riferimento all'art. 30 "Sanzione risolutiva", pur non essendo espressamente indicati i casi di risoluzione della Convenzione per fatto imputabile al Concedente e la sua estinzione per revoca del Concedente per motivi di pubblico interesse, le Parti riconoscono che detti casi devono intendersi previsti in Convenzione in virtù di quanto disposto dall'art. 158 del D. Lgs. 163/2006, che è da ritenersi applicabile nella sua interezza e in particolare con riferimento al vincolo di destinazione delle somme corrisposte al Gestore in tali casi. Il Gestore avrà quindi il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Resta fermo il diritto del Gestore di proseguire la Gestione ordinaria del servizio secondo quanto previsto all'articolo 27 comma 6 della Convenzione, come sopra precisato.

[Per quanto non precisato valgono le previsioni di cui alla Convenzione.]

Milano, Settembre 2014

PER L'UFFICIO
D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO
AZIENDA SPECIALE
[---]

PER CAP HOLDING SPA
[---]